Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Venerdì, 8 febbraio 1935 - ANNO XIII — Numero 33

SOMMARIO

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cessazione dalla carica di Membri del Gran Consiglio del Fascismo.

Con R. decreto 31 gennaio 1935-XIII, gli onorevoli professor Pietro de Francisci, Guido Jung, prof. dott. Francesco Ercole e prof. barone Giacomo Acerbo hanno cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo.

(364)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2269.
Modifiche allo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1984, e modificato con R. decreto 27 ottobre 1932, n. 2085;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università suddetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, con il quale è approvato il regolamento generale degl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;
Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Gli articoli 1, 4 e 5 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 1. — L'Università degli studi economici e commerciali di Trieste è costituita dalla Facoltà di scienze economiche e commerciali ed ha per fine di promuovere l'alta cultura economica e commerciale e fornire la preparazione scientifica all'esercizio della professione in materia di economia e commercio, nonchè alle professioni ed agli uffici direttivi attinenti all'attività economica e commerciale.

Art. 4. — Sono insegnamenti fondamentali:

1. Diritto commerciale;
2. Diritto internazionale;
3. Diritto marittimo;
4. Diritto sindacale e corporativo;
5. Economia generale e corporativa;
6. Geografia politica ed economica;
7. Istituzioni di diritto privato;
8. Istituzioni di diritto pubblico;
9. Matematica finanziaria;
10. Merceologia;
11. Politica economica;
12. Ragioneria generale ed applicata;
13. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
14. Statistica metodologica, demografica ed economica;
15. Storia economica;
16. Tecnica commerciale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Complementi di matematica generale;
2. Elementi di chimica;
3. Economia e legislazione agraria;
4. Istituzioni di diritto processuale;
5. Ragioneria pubblica e contabilità di Stato;
6. Legislazione del lavoro.

Art. 5. — Fra gl'insegnamenti fondamentali sono biennali i seguenti: ragioneria generale ed applicata; statistica metodologica, demografica ed economica; tecnica commerciale; diritto commerciale; economia generale e corporativa; geografia politica ed economica; matematica finanziaria; merceologia.
Tutti gli altri sono annuali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2270.
Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1981, e modificato con R. decreto 27 ottobre 1932, n. 2072;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche del Regio istituto superiore predetto;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 4. — All'insegnamento di « patologia generale ed anatomia patologica », di cui al n. 9, sono sostituiti i seguenti: « 9 patologia generale », « 10 anatomia patologica », intendendosi di conseguenza modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

Art. 13: è sostituito dal seguente:

« I corsi di specializzazione, di cui all'articolo precedente, hanno la durata di un anno accademico, al termine del quale gl'iscritti, dopo avere superato gli esami delle singole discipline, hanno diritto di sostenere l'esame di diploma di specializzazione in zootecnia, in zooiatria coloniale, in biologia e igiene ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934-XII, n. 2271.
Fusione di due Opere pie di Fiesole in unico ente denominato « Spedale di S. Antonino e Luigi Campolmi ».

N. 2271. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Ospedale S. Antonino », con sede nel comune di Fiesole, viene eretta in ente morale, viene fusa nell'Opera pia « Ospedale Luigi Campolmi » con denominazione di « Spedale di S. Antonino e Luigi Campolmi », e con amministrazione autonoma, e viene approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934-XII, n. 2272.
Fusione di due Opere pie di S. Leonardo in Passiria in unico ente denominato « Casa fraterna della Passiria ».

N. 2272. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le Opere pie « Fondo poveri del mandamento di Passiria » e « Casa mandamentale del Fratello in S. Martino di Passiria », con sede in S. Leonardo in Passiria, vengono fuse in unico ente denominato « Casa fraterna della Passiria » sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934-XII, n. 2273.
Fusione di alcune Opere pie di Faenza in unico ente denominato « Istituti educativi riuniti femminili ».

N. 2273. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le Opere pie « Mazzolani », « Morini », « Ricovero femminile », « Orfanotrofio femminile », con sede in Faenza, vengono fuse in unico ente denominato « Istituti educativi riuniti femminili » sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato con modificazioni lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2274.
Fusione di alcune Opere pie di Rimini in unico ente denominato « Orfanotrofi riuniti ».

N. 2274. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le Opere pie « Orfanotrofio maschile Pio Felice », « Case di ricovero », « Istituto Biasini per l'infanzia abbandonata » e « Istituto maschile Belisardi di educazione e lavoro », con sede in Rimini, vengono fuse in unico ente denominato « Orfanotrofi riuniti », sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 21 settembre 1933, col quale sono stati nominati i componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Ottone Gabelli quale membro del predetto Consiglio di amministrazione, in rappresentanza del Ministero delle colonie;
Veduta la designazione fatta dal Ministero delle colonie;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A sostituire il dott. Ottone Gabelli, quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza del Ministero delle colonie, è chiamato il dott. Angelo De Rubeis.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII
Registro n. 5 Corporazioni, foglio n. 301. — PICCONE.

(367)

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII.

Autorizzazione alla trasformazione della funicolare di Superga in tramvia a cremagliera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la istanza 24 marzo 1934-XII presentata dal comune di Torino per essere autorizzato a trasformare in ferrovia a dentiera con trazione elettrica e ad esercitare l'esistente funicolare Sassi-Superga;

Visto il progetto all'uopo prodotto, portante i bolli in data 17, 23 e 24 marzo 1934-XII;

Ritenuto che la linea anzidetta per le sue caratteristiche di traffico e di esercizio è da classificare come tramvia urbana;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Subordinatamente alla osservanza delle prescrizioni ed osservazioni contenute nel voto 30 luglio 1934-XII, n. 1381, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il comune di Torino è autorizzato a trasformare, in conformità al progetto con bolli in data 17, 23 e 24 marzo 1934-XII, la funicolare Sassi-Superga in cremagliera a trazione elettrica e ad esercitarla quale tramvia urbana.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII
Registro n. 2 Comunicazioni - Ispett. F.T.A., foglio n. 171.

(366)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1934-XIII.

Revoca della dispensa dalla costituzione dell'Azienda separata per la stazione di soggiorno accordata al comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1927, col quale il comune di Pesaro, mentre gli furono riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo, venne dispensato dalla costituzione dell'Azienda separata;

Veduta la domanda 23 febbraio 1934, con la quale il podestà di Pesaro, in esecuzione della propria deliberazione 20 gennaio precedente, chiede la revoca della dispensa anzicennata;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Pesaro in seduta del 7 febbraio 1934;

Udito il Consiglio centrale delle stazioni di cura in adunanza del 16 ottobre 1934;

Veduto il decreto Ministeriale odierno, col quale il territorio del comune di Pesaro viene classificato stazione di soggiorno;

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, nonchè la legge 29 gennaio 1934, n. 321;

Decreta:

La dispensa dalla costituzione dell'Azienda separata per la stazione di soggiorno, accordata al comune di Pesaro col decreto Ministeriale 28 settembre 1927, è revocata.

Il prefetto di Pesaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro per l'interno:*
BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(368)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1935-XIII.

Norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, contenente provvedimenti in materia di tasse automobilistiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, contenente provvedimenti in materia di tasse automobilistiche, che autorizza il Ministro per le finanze di emanare le norme per l'applicazione del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, trovano applicazione per le seguenti categorie di automezzi:

a) autovetture in uso privato;
b) autovetture adibite a noleggio di rimessa;

c) autovetture da piazza assoggettate alla tassa del noleggio di rimessa, con o senza il contributo di miglioramento stradale;

d) autobus in servizio degli alberghi;

e) autobus in servizio scolastico;

f) autocarri attrezzati per il trasporto di persone e come tali collaudati.

Art. 2.

Gli uffici esattori della tassa di circolazione sugli autoveicoli, pur dovendo applicare per le autovetture di 30 HP ed oltre la tassa stabilita dalla tariffa in vigore per le autovetture della potenza di 30 HP, sono obbligati ad indicare sulla matrice di ciascun disco contrassegno la effettiva potenza dell'automezzo risultante dalla licenza di circolazione.

Art. 3.

Il possessore di due autovetture provviste di motore con differente numero di cilindri, per usufruire del beneficio del pagamento di una sola tassa per la circolazione alternativa ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, numero 1984, è tenuto a pagare la tassa dovuta sull'autovettura soggetta a tassa maggiore.

Art. 4.

La facilitazione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, può essere consentita limitatamente a due sole autovetture, e non può, quindi, estendersi ad altre coppie di autovetture appartenenti allo stesso proprietario.

Art. 5.

È ammessa la circolazione alternativa di due autovetture destinate l'una ad uso privato e l'altra a servizio di noleggio di rimessa o da piazza, a condizione che quella ad uso privato sia di potenza tassabile non inferiore a 18 HP e l'altra di potenza tassabile non inferiore a 25 HP.

È consentito peraltro che l'autovettura ad uso privato possa avere una potenza inferiore a 18 HP, nel caso che la tassa per l'autovettura di rimessa o da piazza non sia inferiore a quella dovuta per una autovettura in uso privato della potenza di 18 HP.

Art. 6.

La circolazione alternativa è ammessa anche nel caso che sia stata già pagata la tassa per tutta l'annualità per una sola autovettura.

In tal caso non è dovuta alcuna tassa, se la seconda autovettura è soggetta a tassa uguale o inferiore a quella dovuta per la prima autovettura.

Nel caso invece che l'autovettura entrata in circolazione successivamente sia soggetta a tassa maggiore è dovuto il supplemento di tassa dal mese in cui si inizia la circolazione alternativa.

Se per l'autovettura già in circolazione è stata pagata la tassa a quadrimestri, al momento dell'entrata in circolazione, della seconda autovettura, deve essere pagata, per il rimanente periodo dell'anno solare, la tassa dovuta per l'autovettura soggetta a tassa maggiore. Peraltro, quando la tassa quadrimestrale si riferisca all'autovettura di minore potenza, saranno da imputarsi in conto del detto pagamento, le quote mensili di tassa quadrimestrale corrispondenti ai mesi del quadrimestre ancora utili per la circolazione di detta autovettura.

Nei casi di cui sopra il disco contrassegno ordinario deve essere restituito al competente Ufficio esattore per essere sostituito con disco speciale per la circolazione alternativa. Tale operazione deve essere fatta risultare dal detto ufficio mediante apposita scritturazione sui bollettari e sulla licenza di circolazione. Il disco che si restituisce deve essere annullato e dallo stesso ufficio unito alla matrice del nuovo disco.

Art. 7.

Nel caso che sia stata corrisposta la tassa prescritta per la circolazione alternativa di due autovetture, è ammessa, nel corso dell'anno solare, la rinunzia al beneficio mediante pagamento della tassa dovuta per l'autovettura soggetta a tassa minore, ove questa resti in circolazione.

Deve peraltro essere restituito all'ufficio esattore lo speciale disco per la circolazione alternativa e rilasciato, per la circolazione dell'autovettura maggiore, già assoggettata a tassa, un disco ordinario, osservate le formalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora il proprietario di due autovetture ammesse alla circolazione alternativa trasferisca a terzi l'autovettura di minore potenza, per l'autovettura maggiore rimasta in sua proprietà dovrà procedersi alla sostituzione del disco, osservate le norme e formalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Nel caso invece che il proprietario di due autovetture ammesse alla circolazione alternativa, trasferisca a terzi l'autovettura maggiore, la tassa segue l'autovettura medesima. Il detto proprietario deve perciò assoggettare a tassa l'autovettura minore ove questa resti in circolazione.

Ove l'acquirente dell'autovettura maggiore circoli soltanto con essa, si dovrà procedere alla sostituzione del disco speciale col disco ordinario, giusta le norme e formalità sopra richiamate.

Art. 9.

Nel caso di cambiamento, nel corso dell'anno, dell'uso di una delle due autovetture ammesse alla circolazione alternativa, è dovuto il supplemento di tassa, se la nuova destinazione importi una tassa maggiore di quella versata.

Art. 10.

Non è ammesso il pagamento della tassa per un numero di cavalli superiore a quello risultante dalla licenza di circolazione, anche nel caso che si tratti del proprietario di due autovetture entrambe di potenza inferiore a 18 HP.

Art. 11.

Non è ammesso il beneficio della circolazione alternativa per le autovetture temporaneamente importate dall'estero, per quelle immatricolate nella serie speciale E.E. e per le autovetture nuove di fabbrica, durante il periodo in cui fruiscono dell'esonero temporaneo dalla tassa a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 12.

In ogni caso di circolazione alternativa di due autovetture, sul foglio aggiuntivo della licenza di circolazione dell'autovettura di maggiore potenza tassabile gli uffici esattori devono richiamare anche il numero della targa di immatricolazione dell'autovettura di minore potenza.

Art. 13.

Nel caso che il disco contrassegno speciale per la circolazione alternativa siasi deteriorato o sia comunque venuto a mancare, il contribuente decade dal beneficio della circolazione alternativa.

L'Intendenza di finanza, in seguito a motivata istanza del proprietario, ed esperite le indagini di cui all'art. 7 del Regio decreto 1° marzo 1934, n. 338, rilascia un certificato, su carta da L. 15, attestante l'avvenuto pagamento della tassa per l'autovettura soggetta a tassa maggiore, che serve a legittimare soltanto la circolazione di tale autovettura.

Art. 14.

In ogni caso di circolazione alternativa di due autovetture, resta fermo che non si può far luogo ad alcun rimborso di tassa.

Art. 15.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: THAON DI REVEL.

(374)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 935 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paicovich Simone, figlio del fu Michele e della fu Eufemia Sanza, nato a Sanvincenti il 9 ottobre 1852 e abitante a Paicovi di Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla nuora Colich Maria ved. Giuseppe Paicovich, figlia di Giorgio e della fu Fosca Celia, nata a Sanvincenti il 5 settembre 1888 ed al nipote Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Maria Colich, nato a Sanvincenti il 2 giugno 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8927)

N. 876 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio del fu Michele e di Oliva Xivolich, nato a Sanvincenti il 28 ottobre 1859 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Uicich Maria di Antonio e di Fosca Bartolich, nata a Gimino il 26 gennaio 1863, ed ai figli nati a Sanvincenti: Agata il 15 gennaio 1905 e Natale il 16 dicembre 1885 nonchè alla nuora Ferlin Fosca di Natale e di Agata Percovich, moglie di Natale, nata a Sanvincenti il 19 novembre 1887 ed ai nipoti, figli di Natale e di Fosca Ferlin, nati a Sanvincenti: Pietro il 15 aprile 1911, Antonio il 24 gennaio 1917, Maria il 5 marzo 1915, Albina il 26 marzo 1919, Giuseppe l'11 novembre 1913, Eufemia il 15 agosto 1920 ed Amalia il 9 aprile 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8928)

N. 1249 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pauletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletich Simeone, figlio del fu Nicolò e della fu Pauletich Giovanna, nato a Corridico (Pisino) il 9 marzo 1882 e abiante a Pisino, via F. Filzi n. 243, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bastianutti

Anna fu Francesco e fu Crosilla Giovanna, nata a Pisino il 13 marzo 1891 ed ai figli nati a Pola: Ersilia il 30 marzo 1914 e Domenico il 25 febbraio 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8929)

N. 1456 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Razzan Marianna, nato a Roveria di Dignano il 29 gennaio 1867 e abitante a Gaiano di Dignano n. 183, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grubissich Oliva fu Antonio e fu Antonia Stenta, nata a Sanvincenti il 26 febbraio 1868.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8839)

N. 1469 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Giovanni, figlio del fu Matteo e di Bosaz Eufemia, nato a Roveria di Dignano il 29 novembre 1877 e abitante a Gaiano di Dignano n. 206, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cicada Oliva fu Gregorio e di Giovanna Mazzan, nata a Roveria il 24 marzo 1876.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8840)

N. 698 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Giugovaz Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Giugovaz Antonio del fu Matteo e della fu Sterzai Angela, nato a Cuberton di Grisignana il 25 febbraio 1878 e residente a Cuberton di Grisignana, n. 22, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Giugovaz in « Giovini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Denich Maria fu Giorgio e fu Lucia Ulienich, nata a Sterna il 18 agosto 1891 ed ai figli nati a Cuberton: Giovanni, il 28 febbraio 1910; Pietro, il 29 gennaio 1911; Evaristo, il 6 ottobre 1913; Giuseppina, il 23 ottobre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: Marolla.

(8661)

N. 717 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Giugovaz Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto

Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Giugovaz Matteo del fu Antonio e della fu Persico Maria, nato a Sterna di Grisignana il 10 aprile 1863, residente a Sterna di Grisignana, n. 91, di condizione agricoltore è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Giugovaz in « Giuliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Raccar Antonia fu Giorgio e fu Callegarich Domenica, nata a Sterna il 28 settembre 1864 ed ai figli nati a Sterna: Matteo, il 23 febbraio 1904; Umberto, il 26 marzo 1906; Valentino, l'8 maggio 1908; Vittoria, il 14 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8662)

N. 1006 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio di Antonio e di Maria Picinich, nato a Lussinpiccolo il 25 giugno 1886 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scrivanich Antonia di Antonio e di Picinich Orsola, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 31 ottobre 1888 ed alla figlia Maria, nata a Lussinpiccolo il 16 novembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8967)

N. 1008 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 20 settembre 1856 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Nicolina, della defunta moglie Barbara Suttora, nata a Sansego il 18 novembre 1884.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8988)

N. 1073 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giuseppe, figlio di Giuseppe e della fu Domenica Picinich, nato a Lussinpiccolo il 25 marzo 1886 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rizzi Oliva di Gerolamo e di Anna Scopinich, nata a Lussinpiccolo il 14 marzo 1890 ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Giuseppe, il 2 aprile 1911; Gerolamo, il 2 giugno 1912; Domenica, il 9 marzo 1914; Giovanni, il 10 gennaio 1917; Anna, il 25 ottobre 1919; Oliva, il 6 aprile 1921; Antonio, il 27 ottobre 1923 e Mario, il 24 giugno 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8989)

N. 1001 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Antonio e di Maria Tarabocchia, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 18 gennaio 1886 e abitante a Sansego, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morin Maria fu Matteo e fu Antonia Filipas, nata a Sansego il 15 aprile 1895 ed alle figlie, nate a Sansego: Maria, il 4 luglio 1921; Antonia, il 23 settembre 1922; Domenica, il 23 giugno 1924; Nicolina, il 3 dicembre 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8990)

N. 1010 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Antonio e di Morin Francesca, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 18 agosto 1889 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morin Domenica di Giovanni e di Bussanich Giovanna, nata a Sansego il 18 ottobre 1891 ed ai figli, nati a Sansego: Antonio, il 22 febbraio 1914 e Francesca il 7 aprile 1919 ed alla madre Morin Francesca fu Martino e fu Bussanich Maria, vedova di Antonio Picinich, nata a Sansego l'8 marzo 1862.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 31.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.87
Inghilterra (Sterlina)	57.75
Francia (Franco)	77.60
Svizzera (Franco)	381.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.02
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7475
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.85
Cecoslovacchia (Corona)	49.27
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.62
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.965
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.425
Id. 3,50 % (1902)	81.15
Id. 3 % lordo	60.65
Prestito Conversione 3,50 %	80.825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.50
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.575
Id. id. 5 % id. 1941	104.675
Id. id. 4 % id. 1943	99.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro Novennale	138	Cap. 11.000 —	Delmiglio Albertina, Carolina e *Santina* di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre.	Delmiglio Albertina, Carolina e *Sante-Alessandro* di Giuseppe, minori, ecc. come contro.
3,50 %	19730	367,50	Biozzi Geltrude di Filippo, moglie di Buitoni Guido fu Arnaldo, dom. a S. Sepolcro (Arezzo); con usuf. vital. a Biozzi Filippo fu *Guido* inabilitato sotto la curatela di Golini Dario fu Ferdinando, vincolata.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Biozzi Filippo fu *Giuseppe-Guido*, ecc. come contro, vincolata.
»	19731	367,50	Biozzi Angelina di Filippo, nubile; con usuf. vital. come la precedente, senza vincolo.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente, senza vincolo.
Cons. 5 %	470522	265 —	Massaglia Paoli fu Aldo, minore sotto la p. p. della madre Radotinsky Ida, ved. di Massaglia Aldo, dom. a Torino; con usuf. vital. a Valle *Enrica* fu Carlo, ved. di Massaglia Emilio, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Valle *Alessandrina-Enrica* fu Carlo, ecc., come contro.
»	470523	545 —		
»	4603	2.460 —		
»	503309	335 —	Felici *Mario* e Marcella fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Torrioni Anna fu Giuseppe, ved. di Felici Luigi, dom. a Roma.	Felici *Maria* e Marcella fu Luigi, minori ecc. come contro.
3,50 %	56424	133 —	Angrisano *Concetta* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Ceolini Virginia fu Giovanni, ved. Angrisano, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Angrisano *Maria-Concetta* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	104927	161 —		
»	124404	70 —		
»	129584	220,50		
»	59449	189 —	Angrisano *Concetta* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Ceolini Virginia fu Giovanni, moglie di Angrisano Giuseppe, dom. come la precedente.	Angrisano *Maria-Concetta* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.
»	137057	59,50	Pastormerlo *Paolina* fu Eusebio, moglie di Carnevale Baraglia Fancesco fu Giovanni, dom. a S. Biagio (frazione del comune di Garbasco (Pavia), vincolata.	Pastormerlo *Maria-Paola-Virginia*, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	491872	720 —	Correale *Maria-Grazia* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casalvecchio (Salerno), vincolata.	Correale *Grazia-Maria* di Vincenzo, minore ecc. come contro, vincolata.
3.50 %	709652	42 —	Graziani *Carlo* fu Muzio, dom. a Cosenza, ipotecata.	Graziani *Giovanni-Carlo* fu Muzio, dom. a Cosenza, ipotecata.
Cons. 5 %	385282	269 —	Malpicci *Iride* fu Marco, moglie di Carafa Gaetano, dom. a Nazzano (Roma); con usufrutto vital. a Malpicci Maria fu Simone ved. di Pasquale Cesare.	Malpicci *Albina*, fu Marco, moglie ecc. come contro: con usuf. vital. come contro.
3,50 %	80587	283,50	Caltabiano Maria-Venere fu Pasquale, moglie di *Bazan* Ascanio, dom. a Catania, vincolate.	Caltabiano Maria-Venere fu Pasquale, moglie di *Bazano o Bazzano* Ascanio, dom. a Catania, vincolate.
»	766709	556,50		

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro Novennale 6ª serie	84	Cap. 30.500 —	Bettanin *Giuditta* e Girolama fu Gaetano, minori sotto la p. p. della madre Crivellaro Amelia, ved. Bettanin, moglie in seconde nozze di Nasetto Giuseppe.	Bettanin *Giulia* e Girolama fu Gaetano minori ecc. come contro.
3,50 %	411226	105 —	Criscuolo Vittoria-Anna di Vincenzo, *nubile* dom. a Castellammare di Stabia (Napoli); con usuf. vital. a Lombardi Luigi fu Catello.	Criscuolo Vittoria-Anna di Vincenzo, *minore sotto la p. p .del padre*, dom. come contro; e con usuf. vital. come contro.
»	411227	105 —	Criscuolo Luigi di Vincenzo, dom. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente	Criscuolo Luigi di Vincenzo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. e con usuf. come la precedente.
» »	330163 341982	290 — 294 —	Prole nascitura di Gianotti *Maria Luisa* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Cibrario Matilde di Giuseppe, ved. di Gianotti Luigi e sotto la curatela speciale di Vial Pietro fu Matteo, dom. a Torino; con usuf. vital. a Gianotti *Maria-Luisa* fu Luigi, minore ecc. come sopra e con devoluzione in mancanza di prole nascitura titolare ai figli nati e nascituri di Vial Pietro fu Matteo e Gianotti Maria fu Luigi. La seconda rendita è senza curatela speciale.	Prole nascitura di Gianotti *Susanna-Maria*, ecc. come contro e con usuf. vital. a Gianotti *Susanna-Maria*, ecc. come contro.
3,50 %	429483	287 —	Roccatagliata *Francesco* fu Tommaso, minore sotto la p. p. della madre Risso Carolina di Paolo, ved. di Roccatagliata Tommaso, dom. a Genova.	Roccatagliata *Francesca* fu Tommaso minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(136)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro Novennale 7ª serie	1561	Cap. 2.500 —	Aonzo *Camilla* di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre.	Aonzo *Olga-Camilla* di Salvatore, minore ecc. come contro.
3,50 % (1902)	23852	70 —	Cavalcanti *Antonietta* fu Michele, moglie di Gabrielli Antonio di Gabriele, domt. a Cosenza.	Cavalcanti *Amalia-Antonietta* fu Achille, moglie ecc. come contro.
3,50 % » »	290736 296763 379577	105 — 35 — 59, 50	Intestate come la precedente, ipotecate.	Intestate come la precedente ipotecate.
»	693120	35 —	Zannino *Giuseppe* fu Raffaele, domt. a Stilo (Reggio Calabria), ipotecata.	Zannino *Luigi-Giuseppe* fu Raffaele domt. a Stilo (Reggio Calabria), ipotecata.
3,50 % (miste)	5140 2364	70 — 350 —	De Falco Emanuela di Giuseppe, *nubile*, domt a Bella (Potenza).	De Falco Emanuela di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Bella (Potenza).
3,50 %	359115	115, 50	Guido *Rosetta* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Francesca Levrero di Giovanni, ved. di Francesco Guido domt. a Voltaggio (Alessandria).	Guido *Maria-Rosa* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	209191	70 —	*Marino* Luigi fu Mariano, domt. a Napoli.	*Marmo* Luigi fu Mariano, domt. a Napoli.
»	396783	91 —	*Marino* Rosa fu Cono, domt. a Napoli.	*Marmo* Rosa fu Cono, domt. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(85)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 105.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 467 — Data: 21 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Li Greci Guglielmo fu Giuseppe per conto del notaio Gaetano Pico fu Gaetano — Titoli del debito pubblico: al portatore 21 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 25 000, con decorrenza cedola 1° luglio 1934

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 468 — Data: 21 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del debito pubblico: al portatore 27 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 67.300, con decorrenza cedola 1° luglio 1934

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 469 — Data: 21 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del debito pubblico: Buoni Tesoro novennali 15 — Capitale: L. 15.000, con decorrenza 15 febbraio 1934

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 419 — Data: 19 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Mezzetti Raffaele, commesso subeconomo Benefizi ecclesiastici — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 30 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1918

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 330 — Data: 24 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza — Intestazione: Barnabei Antenore fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 230 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(134)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 118.

È stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1934 di L. 835 relativa alla rendita consolidato 5 % n. 199330 di L. 1670, intestata a Ferrari Antonietta di Ernesto, moglie di Fornaroli Luigi di Pietro, domiciliata a Piacenza, con usufrutto vitalizio a favore di Livini Livia fu Francesco, nubile, domiciliata a Codogno (Milano).

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 266, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza dell'ing. Paolinelli Virginio fu Sebastiano, direttore generale della Cassa di risparmio di Lucca, o del suo delegato ten. col. Gaja Giovanni fu Carlo, vice direttore generale della Cassa di risparmio medesima.

Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(370)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per 10 posti di capo manipolo della Milizia forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, col quale è istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, relativo al reclutamento degli ufficiali della M. N. F.;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ed esami a n. 10 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale da conferire ai giovani che hanno conseguito presso l'Istituto superiore agrario forestale di Firenze il diploma di specializzazione forestale e ai laureati in scienze agrarie, i quali ultimi dovranno frequentare il corso speciale di istruzione forestale presso il predetto Istituto, della durata di un anno.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 corredata dai seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero e, comunque, vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è portato al 33° anno per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole. Possono però partecipare al concorso, — anche se ammogliati — gli incorporati ed in servizio nella Milizia nazionale forestale, alla data del presente bando. In questo caso essi sono dispensati dal presentare il certificato di stato libero suddetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nella lista di leva. Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-18 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico della M. N. F., vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche ed è idoneo ad incondizionato servizio militare;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale.*

i) diploma di specializzazione forestale, conseguito presso il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze o diploma di laurea in scienze agrarie per i dottori in agraria;

l) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie di esami;

m) fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

n) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie italiane, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

È in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità.

Art. 6.

Prima degli esami, i concorrenti dovranno subire una visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale per accertare la loro attitudine fisica al servizio nella M. N. F. Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 7.

La Commissione, di cui all'art. 5, procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. La prova scritta verterà su argomento professionale attinente ai compiti della Milizia nazionale forestale. La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto e su alcune nozioni di statistica agraria e forestale.

Art. 9.

La visita sanitaria, di cui all'art. 6, del presente bando avrà luogo in Roma il giorno 13 maggio 1935-XIII e gli esami si inizieranno,

improrogabilmente il giorno 14 maggio 1935-XIII, nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di 7 ore; quella orale sarà di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 5, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i 10 ventesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso: tutti gli altri saranno chiamati, con invito personale, alla prova stessa.

Art. 11.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta, con pallottole bianche e nere, sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da 10 a 20 per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun membro della Commissione d'esame.

Art. 12.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio, che dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 13.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale forestale a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII e la loro anzianità relativa sarà stabilita in modo definitivo in base alla graduatoria di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 5 febbraio 1935 - Anno XIII

(375) *Il Ministro*: Rossoni.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 7 posti di volontario nella carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 465;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Vista la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1934-XII;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 7 posti di volontario nella carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri, ai quali potranno aspirare, nelle proporzioni previste dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 20 marzo 1924, n. 465, i sottufficiali delle Forze armate e gli invalidi di guerra.

Le domande scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre i due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tali termini, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami di documenti, o di titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30. Il limite massimo di età è portato ad anni 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 39 per i decorati al valor militare, gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale.

Per coloro inoltre che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 i limiti di età predetti sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilasca la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva;

4° certificato su carta da bollo da L. 3 rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 lettera *e*) del regolamento sul Servizio sanitario militare. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare. Per i residenti all'estero il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario. La firma del segretario deve essere legalizzata dal procuratore del Re;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il candidato risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

7° diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 marzo 1923, numero 1054, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado;

8° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta dell'iscrizione. Detto certificato deve essere rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato. Per l'ammissione al concorso dei residenti all'estero e degli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo di servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5, 6 e 8 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 3.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una traduzione dal francese in italiano e dall'italiano in francese;

b) in un saggio di calligrafia, con la compilazione di uno specchio;

c) nello svolgimento di un tema in lingua italiana di coltura generale, con carattere più specialmente storico;

d) nello svolgimento di un tema sulla organizzazione degli archivi con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri all'interno ed all'estero.

Le prove orali consisteranno:

a) in un esame di francese (conversazione e traduzione);

b) in un esame sommario sui seguenti elementi: organizzazione di un archivio politico; legge sugli archivi; ordinamento e funzioni diplomatiche e consolari; applicazione della tariffa consolare; contabilità di Stato e computisteria; geografia e storia d'Italia dal 1815 in poi e principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi; elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

c) Stato Fascista ed elementi di diritto corporativo.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in una prova di dattilografia;

b) in una prova che il candidato dovrà sostenere alla presenza della Commissione negli Archivi del Ministero esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte e per la soluzione di quei quesiti che la Commissione vorrà porgli in attinenza ai servizi di archivio.

Ciascun candidato potrà chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue estere oltre la francese.

Art. 4.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano conseguita la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

(360)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a due posti di sottotenente maestro direttore di banda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito;

Visto l'art. 39 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, che aggiorna le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, contenente disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione della predetta legge n. 399;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 28 novembre 1934-XIII, di bandire un concorso per due posti di sottotenente maestro direttore di banda, disponibili uno in seguito al collocamento a riposo del maestro Ferraro Gennaro a decorrere dal 16 dicembre 1934, l'altro in virtù dell'art. 39 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, che eleva a 12 gli 11 posti di sottotenente maestro direttore di banda, previsti dall'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per coprire due posti vacanti di sottotenente maestro direttore di banda, è indetto un concorso per esame e per titoli fra militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato e che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Non potrà essere ammesso al concorso colui che alla data del presente decreto non avrà compiuto l'età di 18 anni o avrà superato quella di 36. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi. Per gli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 sarà tenuto presente il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè le disposizioni che prolungano i limiti di età per gli invalidi della causa nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 6 e corredate dai necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande, che per qualsiasi motivo non perverranno corredate dai richiesti documenti entro il termine fissato, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti redatti in carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana. I non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole.

Gli ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età, o con figlie in minore età non maritate, dovranno inoltre presentare un atto notorio da cui risulti genericamente la possibilità di garantire con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole la rendita lorda annua di L. 2100 nominali, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 771;

4° certificato generale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante vidimato dal prefetto;

6° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale è stato sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

7° certificato sanitario, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti che l'aspirante possiede i requisiti fisici richiesti per il servizio militare. È riservata la facoltà al Ministero della guerra di esperire quegli altri accertamenti sanitari che riterrà del caso;

8° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

9° diploma originale in istrumentazione per banda o di composizione conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato, o copia notarile del medesimo legalizzata, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili), che saranno descritti in una nota a parte. I cittadini italiani, divenuti tali in seguito al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

10° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, comprovante l'attuale iscrizione del concorrente nel Partito Nazionale Fascista o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti, precisandone l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesto un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, rilasciato su carta legale dal segretario federale del Fascio all'estero da cui dipende l'interessato, ovvero dal Segretario generale di Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice Segretari;

11° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo debitamente autenticata da servire per l'accertamento della identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 9, 10 e 11, nonchè l'atto notorio stabilito nel n. 3, se si tratta di ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie in minore età non maritate, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico mod. 326 (già mod. 961), se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 106 (già mod. 59), se caporale o soldato.

Gli aspiranti, che risiedono in Colonia, debbono far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) la sola domanda di ammissione al concorso non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a completarla poi con i documenti innanzi indicati, i quali dovranno pervenire al detto Ministero non oltre 10 giorni avanti l'inizio della prima prova d'esami, di cui al seguente art. 6.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

L'ammissione o meno al concorso è deferita al giudizio non motivato insindacabile del Ministero della guerra.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra, sarà composta di un ufficiale generale, presidente, di due maestri di musica insegnanti presso i Regi conservatori e di due sottotenenti maestri direttori di banda, membri, nonchè di un capitano, segretario senza voto.

Art. 6.

Gli esami si svolgeranno in Roma alla data che verrà tempestivamente comunicata ai candidati ammessi al concorso. Essi consisteranno in quattro prove delle quali tre scritte ed una pratica.

Le prove scritte consisteranno nei seguenti lavori:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo, scelto su testi di autori classici;

b) composizione di una fuga a 4 voci su tema dato;

c) composizione, su tema dato di una marcia eroica, trionfale, funebre, ecc. per pianoforte, con qualche accenno strumentale.

La prova pratica consisterà nella direzione di un pezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà il tempo massimo da concedersi ai candidati per lo svolgimento di ciascuna prova.

Art. 7.

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Il brano sorteggiato per la prova di strumentazione per banda sarà dato in distribuzione ai concorrenti.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 9.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nelle prove scritte occorre riportare non meno di 12/20 in ciascuna prova.

Art. 10.

I candidati, se giudicati idonei nelle prove scritte, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità che determinerà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà avere riportato non meno di 12/20.

Art. 11.

Ai candidati dichiarati idonei nelle tre prove scritte ed in quella di direzione sarà attribuito un punto fino a 20/20 per il titolo di studio e per gli eventuali documenti che abbiano prodotti, in base al n. 9 dell'art. 4.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica fra i 5 punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui al precedente art. 4, n. 6.

Art. 12.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria a S. E. il Ministro.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide insindacabilmente in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel *Giornale militare ufficiale* del Ministero della guerra, e saranno dichiarati vincitori i primi due iscritti nella graduatoria.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti maestri direttori di banda in servizio permanente.

Se essi sono ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie in minore età non maritate, la nomina sarà tenuta sospesa, affinchè gl'interessati, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, possano chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre le prove di possedere la rendita annua di cui sopra, nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, e dal R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione di detta legge.

Decadrà dal diritto alla nomina, chi non ottemperi a tale obbligo ovvero non avrà ottenuto dal tribunale supremo militare la dichiaratoria della idoneità e sicurezza della rendita nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del Tribunale stesso.

Se per qualunque motivo uno o anche ambedue i vincitori non potranno conseguire la nomina, questa sarà devoluta a chi segue immediatamente nella graduatoria degli idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(361)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.